

# La Comunione agli infermi in forma pubblica o privata

Un sacerdote scrive: « In qualche luogo si pensa conveniente seguire l'antica disciplina di portare sempre il Signore con una certa solennità e quindi non portare il Signore privatamente. Mi parrebbe conveniente una chiarificazione in proposito sulla « Rivista del Clero », sia per non privare l'ammalato di qualche S. Comunione in più, sia per uguaglianza di disciplina ».

\* \* \*

1. - *In diritto.* — Il can. 847 del Codice di diritto canonico recita: « *Ad infirmos publice sacra communio deferatur, nisi iusta et rationabilis causa aliud suadeat* ». Da questo canone si deriva che la regola della S. Comunione agli infermi è la Comunione pubblica (con processione a norma del Rituale); la Comunione in forma privata (senza processione a norma del Decreto di Benedetto XIV, *Inter omnigenas*, 2 febbraio 1744, n. 23) rappresenta l'eccezione.

L'eccezione deve essere ammessa per un motivo giusto e ragionevole, cioè per un motivo che renda giusta e ragionevole la eccezione stessa. E' subito da notare che il legislatore non esige un grave motivo, ma solo un motivo giusto e ragionevole.

Su quali criteri sarà valutata la giustezza e la ragionevolezza del motivo? A chi spetta la valutazione del medesimo?

Sul primo punto il legislatore non dice niente e si rimette quindi alla dottrina dei canonisti, ed anche alla prudenza di chi deve applicare la legge. Gli Ordinari di luogo, cui spetta di curare l'osservanza delle leggi generali della Chiesa, potranno dare delle direttive di valutazione. Così, per es., il Sinodo Milanese XLI diceva che « *commoditas aut praecipitatio, fidei erubescencia in infirmi familia etc.; non sunt causae...* » (Const. 386). Si tratta però di una direttiva che non impedisce che, per es., in un certo caso particolare anche la maggior comodità possa dirsi una causa giusta e ragionevole.

Sul secondo punto è intervenuta la *S. Congregazione de disciplina sacramentorum*, la quale al dubbio: « *An iudex causae iustae et rationabilis, prout ex Codice iuris canonici can. 847 requiritur ut sacra Communio privatim ad infirmos deferatur, sit quilibet sacerdos ministrans vel tantum Ordinarius loci* » rispondeva: « *Negative ad primam partem, affirmative ad secundam* ». Questa risposta si opponeva alla comune dottrina, che appunto attribuiva al sacerdote che legittimamente portava la S. Comunione all'infermo di giudicare nel singolo caso. Ma fu subito fatto osservare che la detta risposta non poteva considerarsi come una interpretazione autentica del can. 847, perchè l'interpretazione autentica dei canoni del Codice non spetta a

nessuna delle Congregazioni romane. « *S. Congregatio, controversiis et quaestionibus in nonnullis diocesisibus ortis, practicam regulam tradere opportune voluit, ut ex una parte abusus amoverentur, ex alia observantia ecclesiasticae disciplinae et spirituali aegrotorum bono apte per loci Ordinarium consultum foret. Id ex ipso episcopali munere, ut statim dicitur sponte profluit* » (CAPPELLO, *De Sacramentis*, I, 392, Torino, 1945).

Questo si derivava immediatamente anche dalla *mente* della risposta, dove si diceva che gli Ordinari dovevano evitare « *ne per regulas nimis definitas aut generales praecipientes publicam delationem, vel per reservationem sibi factam dandi veniam in singulis casibus deferendi privatim sacramentum Eucharistiae, praepediatur infirmis solatium Communionis etiam quotidianae* » (AAS, 20, 81).

2. - *In fatto.* — Dove è possibile portare ancora solennemente la S. Comunione agli infermi, a norma del can. 847, si deve continuare a portarla solennemente. Però è certo che nelle circostanze concrete, se un fedele chiedesse la Comunione quotidiana, il portarla ogni giorno pubblicamente non sarebbe senza gravi inconvenienti. Si deve rilevare che un fedele infermo il quale chiede la S. Comunione ogni giorno, la chiede per sè legittimamente, ed è un dovere dei pastori d'anime di soddisfare la sua legittima richiesta.

Qualcuno pone questo problema: « E' da preferirsi la S. Comunione agli infermi in forma pubblica una volta la settimana, o la S. Comunione quotidiana o quasi quotidiana in forma privata? ». Il testo della S. Congregazione *de disciplina Sacramentorum*, sopra citato, non lascia dubbi sulla risposta: è preferibile la Comunione quotidiana privata, e gli Ordinari debbono fare in modo di non renderla difficile con delle direttive troppo rigide.

In questo senso è anche il P. Vermeersch, il quale osserva: « Praesenti enim disciplinae consentaneum est, ut usus cotidianae communionis praeferatur publicae delationi quae prior impediatur » (VERMEERSCH-CREUSEN, *Epitome Juris Canonici*, II, 114).

Un parroco quindi che dovesse stabilire che la S. Comunione sia portata, per es., una volta sola alla settimana agli infermi per poterla portare pubblicamente, sarebbe certamente reo di un abuso di potere di fronte ad infermi che la chiedano più di spesso o anche quotidianamente.

Una uguaglianza poi di disciplina nel senso che tutti o portino la S. Comunione pubblicamente o la portino privatamente non è possibile; sarebbe anzi contraria al can. 847.